



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, maggio 2020

Oggetto: Emergenza COVID19: Ordinanza commissariale n.4/2020 - relazione tecnica asseverata

Rispondiamo alla Vostra richiesta del 7 maggio u.s., in merito ai requisiti formali che deve rispettare la relazione tecnica asseverata, che il professionista, iscritto al relativo ordine professionale, deve redigere per le finalità contenute nell'ordinanza commissariale n.4/2020.

L'articolo 8 comma 4 lettera "e" dell'Ordinanza n.4/2020, emanata dal commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 (ORDINANZA 23 marzo 2020 - Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4). (20A01824) (GU Serie Generale n.78 del 24-03-2020) prevede la necessità di redigere una *“relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, attestante la capacità produttiva giornaliera dell'impresa ante e post investimento richiesto, la funzionalità, la pertinenza e la congruità del programma d'investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi produttivi del programma stesso, nonché le caratteristiche tecniche dei dispositivi, ivi incluso l'eventuale possesso di certificazioni di prodotto. La relazione deve inoltre esplicitare gli eventuali necessari adempimenti autorizzativi e la relativa tempistica di ottenimento al fine di attestare la cantierabilità del programma”*.

Il legislatore, in un intento di semplificazione e snellimento burocratico, ha stabilito funzioni del pubblico e del privato, in una logica di acceleramento dei tempi procedurali. La fase gestionale intermedia, necessaria per fare iniziare l'attività (e seguente alla fase di indirizzo e programmazione gestita dalla pubblica amministrazione), è ormai affidata pressoché integralmente all'iniziativa del privato, in particolare al professionista, che si è sostituito alla pubblica amministrazione, mediante gli istituti delle autodichiarazioni ed asseverazioni.

Questa “capacità” può essere attribuita al professionista, iscritto ad un ordine professionale, il quale fa una serie di autodichiarazioni, sotto la personale responsabilità, fermo restando la potestà di verifica e di controllo dell'Amministrazione pubblica, la quale, in caso di falsità delle dichiarazioni, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e all'ordine di appartenenza per le sanzioni disciplinari, connesse e conseguenti.

La c.d. “asseverazione” è una procedura certificativa, attraverso la quale un tecnico attribuisce valore legale ad un documento redatto dallo stesso soggetto che la richiede. Molto spesso, il Legislatore utilizza il termine “asseverazione” da parte di un tecnico abilitato con ciò richiedendo una speciale responsabilità per il professionista, che la redige.

Nel caso specifico, la legge prescrive che la relazione tecnica sia “asseverata” da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale, con ciò specificando la qualità del soggetto che deve, sotto la propria responsabilità civile e penale, dichiarare che quanto contenuto nella relazione tecnica corrisponda al vero, fotografandolo lo stato di fatto e, in tal senso, sostituendosi alla potestà certificativa della Pubblica Amministrazione.

Si deduce, quindi, che il Legislatore, specificando che la relazione debba essere “asseverata” da un professionista iscritto al relativo albo professionale, abbia identificato in maniera imprescindibile il possesso di determinate qualità personali, affinché costituissero il presupposto necessario ed indefet-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, maggio 2020

tibile della dichiarazione espressa, nella forma dell'autodichiarazione, che certifica la corrispondenza al vero delle informazioni contenute nell'elaborato peritale.

Quindi, si ritiene che non sia necessario “giurare” la relazione innanzi il Pubblico Ufficiale, dal momento che il Legislatore ha “delegato” la funzione pubblica di verifica delle condizioni previste dalla legge ad un professionista, identificato con l'iscrizione all'ordine professionale. In tal modo, il professionista, espletando l'incarico nei termini stabiliti dalla legge, svolge una funzione di pubblica necessità ex art. 359 c.p.

A tal fine, si ricorda che: “Art. 359 cod. pen. (Persone esercenti un servizio di pubblica necessità) – *“Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:*

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione”.*

Infatti, per insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, 14/05/2015 n. 30862), *“l'asseverazione innanzi al cancelliere della perizia estimatoria di un terreno non presuppone necessariamente il possesso della qualità di ingegnere abilitato”*, con ciò escludendosi il reato di false dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie anche in presenza di dichiarazioni implicite cioè attraverso la rilevanza della qualità di professionista rilevabile da un elaborato peritale “asseverato”.

Molteplici sono gli esempi di “asseverazioni”, che non presuppongono il giuramento dell'elaborato davanti al Pubblico Ufficiale.

L'art. 19, comma 6 della L. n. 241/1990 e l'art. 20, comma 13 del D.P.R. n.380/2001 letteralmente recitano: *“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni [...] dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni”.*

Come in tutti i procedimenti per la concessione dei titoli edilizi, il professionista, iscritto al relativo albo professionale, svolge l'attività certificativa attraverso le autodichiarazioni e asseverazioni.

Ad esempio, nel caso della SCIA, anche se il corredo documentale è più ampio, essa è costituita da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. n.445/2000), quindi, attestazioni e asseverazioni del tecnico abilitato, che possano dimostrare, sotto la sua responsabilità, la sussistenza di tutti i requisiti e dei presupposti previsti dalla legge.

L'art. 3 del d.lgs. n.222 del 2016, ha modificato l'art. 20 del D.P.R. n.380/2001 comma 1, nel seguente modo: *“[...] La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, maggio 2020

cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica”.

Ancora più vicina alla fattispecie affrontata nel parere è la materia disciplinata dalla legge a L. 7 agosto 2012, n.134, c.d. “salva-Italia”, che, all’art. 13 comma 1 recita “*nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni o certificazioni [...] salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti”.*

Ferma restando l’impossibilità di sostituire con l’asseveramento del tecnico il rilascio dell’autorizzazione della pubblica amministrazione nei casi di vincoli, storico, paesaggistico, idrogeologico, sismico, in altri casi il professionista può sostituire con il proprio asseveramento il rilascio di un atto di assenso, nulla-osta, parere o similare di competenza di enti pubblici.

Ovviamente, la conseguenza di questa particolare facoltà, concessa al professionista iscritto al relativo ordine territoriale da parte della Pubblica Amministrazione, comporta rigidi profili di responsabilità:

Le responsabilità del tecnico asseverante sono:

- penale, ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n.380/2001 e dell’art. 181 Codice dei beni culturali;
- civile, per danni nei confronti del proprio committente e/o a terzi;
- deontologica disciplinare, nei riguardi al proprio ordine o collegio di iscrizione;
- amministrativa, per quanto attiene alla responsabilità delle procedure sanzionatorie amministrative, nel caso di realizzazione di abusi edilizi.

Infine, si ha falso ideologico nelle asseverazioni quando in un atto pubblico si attesta, contro il vero, l’esistenza di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (artt. 479, 480, 481 e 483 c.p.).

Per quanto sin qui argomentato e svolto, il professionista può asseverare con una autodichiarazione, “*la capacità produttiva giornaliera dell’impresa ante e post investimento richiesto, la funzionalità, la pertinenza e la congruità del programma d’investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi produttivi del programma stesso, nonché le caratteristiche tecniche dei dispositivi, ivi incluso l’eventuale possesso di certificazioni di prodotto. La relazione deve inoltre esplicitare gli eventuali necessari adempimenti autorizzativi e la relativa tempistica di ottenimento al fine di attestare la cantierabilità del programma”*, senza la necessità di dover “giurare” la relazione tecnica ad essa conferente e quindi di non dover “tramutare la stessa in perizia asseverata giurata”.